

COMUNE DI VALMOREA
Prov. di Como

**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO
DELL'ACQUEDOTTO
COMUNALE**

1 - NORME GENERALI

1.1

Il servizio di gestione dell'acqua potabile viene effettuato in economia dal Comune.

1.2

L'acqua viene fornita prevalentemente per uso domestico.

Può anche essere fornita per uso artigianale, commerciale, industriale, agricolo, turistico e sportivo.

Per le suddette attività si intende solo un uso e consumo normale; per uso speciali e per grandi quantitativi, l'acqua potrà essere concessa con speciale autorizzazione comunale, caso per caso.

2 - EROGAZIONE

2.1

La domanda di allacciamento viene fatta dai proprietari di stabili.

L'erogazione di acqua viene fatta ai privati proprietari o agli inquilini, usufruttuari degli stabili.

Nel caso di condominio le attribuzioni di proprietario sono assunte dall'amministratore o da persona designata da tutti i condomini.

Spetta ai proprietari accordarsi con gli inquilini.

2.2

Il Comune fornisce l'acqua nella misura consentita dai propri impianti.

In caso di scarsità il comune limita o sospende la fornitura di acqua per le utenze commerciali, sportive o per usi non potabile come: l'innaffiamento dei giardini, il riempimento di fontane, ecc....

2.3

La limitazione o l'interruzione di erogazione di acqua dovuta a scarsità, guasti, riparazioni o manutenzioni in genere alle rete o agli impianti, non comporta all'utente alcuna pretesa di indennità o alcuna ritenuta nella fatturazione.

2.4

Quando l'interruzione di erogazione potrà essere prevista il Comune ne darà tempestiva notizia agli utenti a mezzo avviso pubblico.

2.5

La concessione d'acqua verrà effettuata a misura a mezzo apparecchio contatore.

2.6

L'acqua fornita deve essere consumata esclusivamente nella proprietà e dall'utente che ne ha fatto richiesta, con proibizione di derivarla anche in parte, ad altre proprietà in sub concessione o ad altri edifici sulla stessa proprietà, a meno che sia stato espressamente autorizzato nella relativa polizza.

3 - RETE DI DISTRIBUZIONE

3.1

La rete principale comprende le tubazioni che conducono l'acqua ai serbatoi e da questi alla diverse zone di distribuzione.

Queste tubazioni di regola sono posate su area pubblica e di proprietà comunale.

Esse sono di proprietà comunale anche nel caso in cui terzi abbiano partecipato alla spesa o contribuito direttamente alla loro costruzione.

Anche la loro manutenzione è a carico del Comune.

3.2

L'estensione della rete principale è eseguita dal Comune.

Se la stessa viene ampliata per servire nuove utenze, il Comune potrà richiedere ai privati una congrua partecipazione di spesa.

3.3

Nel caso che la rete principale di distribuzione venga posata necessariamente su proprietà privata, dovrà essere costituita servitù di passaggio della condotta e dei relativi accessori, con diritto per il Comune di eseguire la manutenzione, il rifacimento, l'accesso al personale addetto al servizio sul fondo asservito.

3.4

I proprietari di stabili, muri di cinta, ecc. sono tenuti a concedere al Comune di posare le targhe di riferimento degli apparecchi di manovra e della rete, senza diritto ad alcuna indennità.

3.5

La rete di distribuzione idrica riguardante le lottizzazioni, regolarmente approvate dal Comune, viene realizzata con spese a totale carico dei lottizzanti, il tutto specificato nella apposita convenzione.

3.6

L'estensione della rete a Comuni limitrofi o a singole utenze fuori dal territorio Comunale sarà oggetto di esame e discrezionalità da parte del Comune. In tal caso verrà stipulata una speciale convenzione con il benessere del Comune interessato.

3.7

Gli utenti sono tenuti a comunicare al comune ogni guasto, disfunzione o anomalia che possono rilevare sia alla rete che agli impianti dell'acquedotto.

3.8

Le spese per la riparazione di danni causati da terzi alla rete di distribuzione saranno posti a carico dei diretti responsabili.

3.9

Nella messa in opera di tubazioni, in caso di parallelismo o di incrocio con altre installazioni (fognature, cavi elettrici, gas, ecc.) si devono rispettare le distanze minime prescritte dalle norme di sicurezza vigenti in materia.

E' opportuno comunque mantenersi il più lontano possibile da ogni altra installazione, in particolare dalle canalizzazioni per acque nere di rifiuto e dalle condotte di gas, specie se non danno garanzie di perfetta tenuta.

4 - CONCESSIONE

4.1

La concessione di acqua potabile dovrà essere richiesta su appositi moduli forniti dal Comune.

Tutte le spese relative saranno a carico del richiedente.

4.2

La concessione decorre dal giorno della posa del contatore da parte del Comune e dura un anno, con scadenza sempre al 31 dicembre; è rinnovata di anno in anno.

4.3

Le concessioni possono essere disdette da ognuna delle due parti mediante comunicazione scritta, con tre mesi di preavviso.

4.4

Il trapasso di proprietà di uno stabile, comporta la risoluzione del contratto.

L'utente cessante dovrà presentare regolare disdetta ed il nuovo utente sottoscriverà la nuova polizza. Così dicasi nel caso di decesso dell'utente: chi subentra ha l'obbligo di provvedere alla variazione dell'intestazione. In ogni caso l'utente subentrante è solidamente responsabile di ogni pendenza.

4.5

L'utente che non utilizza più l'acqua a causa di cessazione di attività e per demolizione del fabbricato è tenuto a presentare regolare disdetta entro i termini fissati dal precedente art. 4.3.

4.6

Le variazioni di consistenza (N. di utenze) e di destinazione d'uso che si dovessero verificare, dovranno essere notificate e motivate per iscritto alla sola scadenza del 31 dicembre.

5 - ALLACCIAMENTI PRIVATI

5.1

L'allacciamento privato consiste nel tronco di tubazione che parte dalla condotta pubblica e collega una o più proprietà fino al contatore. L'allacciamento privato può anche essere derivato dalla tubazione interessante un allacciamento preesistente, sempre che la sezione del tubo sia sufficiente.

5.2

L'allacciamento viene eseguito da personale del Comune (o personale autorizzato) ed è realizzato con spesa a totale carico del richiedente. Lo stesso dicasi anche nel caso di spostamento di allacciamenti preesistenti.

5.3

La parte dell'impianto riguardante l'allacciamento, che si trova nel sedime stradale pubblico, viene assorbita in proprietà dal Comune, senza nessun indennizzo. Tutto quanto si trova oltre la proprietà comunale, rimane di proprietà privata, escluso l'apparecchio contatore, indipendentemente dalla sua posizione di installazione.

5.4

Sarà a carico del Comune la manutenzione di quanto si trova sul sedime o area pubblica, sarà invece a carico del privato quanto si trova su area non pubblica.

5.5

Per i tronchi di tubazioni risultanti prima del contatore e posate su proprietà privata, la manutenzione verrà fatta dal personale comunale o da persona di fiducia ma a spese dell'utente.

In detti tratti di tubazioni non è consentita alcuna opera di derivazione se non autorizzata dal Comune. L'utente avrà cura di preservare dette tubazioni dal gelo.

5.6

Il diametro della presa e così pure del contatore sarà determinato dal Comune, in base a dati ed elementi forniti dal richiedente attraverso la domanda.

5.7

E' facoltà del Comune accordare la concessione di acqua per i fabbricati situati in zone non servite dalla rete di distribuzione. Lo stesso dicasi per gli allacciamenti che pur trovandosi in zone servite dalla rete e di distribuzione, per motivi tecnici non è possibile allacciarvisi (perdite di carico).

5.8

Sarà richiesto un deposito da parte del Comune per spese di riparazione del manto stradale o di manufatti pubblici. Se le opere di ripristino saranno fatte dal comune la cauzione sarà trattenuta definitivamente.

5.9

Nella posa nel terreno di tubazioni per gli allacciamenti privati o anche per gli impianti interni si devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) la tubazione dell'acquedotto deve essere lasciata libera ed accessibile superiormente;
- b) al di sopra di detta tubazione non può essere collocata nessuna altra installazione;
- c) nel caso di parallelismo con altri impianti (fognature, cavi elettrici, gas, ecc...) si devono rispettare le seguenti distanze minime, misurate esterno - esterno orizzontalmente:
per fognature: m. 0,60;
per cavi elettrici a basse tensioni, telefono: m. 0,30;
per condotte gas: m. 0,50.

Le misure suddette si applicano nel caso che non siano in contrasto con altre disposizioni vigenti in materia e nella ipotesi che gli impianti paralleli (fognatura, gas) diano garanzie di perfetta tenuta.

6 - IMPIANTI INTERNI

6.1

Tutte le condotte eseguite dopo il contatore fanno parte degli impianti interni privati.

6.2

La costruzione e la manutenzione degli impianti interni spetta ai proprietari che ne sono pienamente responsabili.

Il Comune ha facoltà in qualsiasi momento di ispezionare detti impianti ed il proprietario deve concedere al personale del Comune l'accesso in tutti i vani nei quali sono installate le condutture e gli impianti idrici. Se richiesto, il proprietario dovrà allestire e sottoporre ad approvazione apposito progetto di impianto interno.

6.3

Le condutture devono essere eseguite a perfetta regola d'arte rispettando le norme idrauliche e tecniche; in particolar modo devono essere protette contro il gelo ed altre influenze dannose (correnti e messe a terra di impianti elettrici).

6.4

E' proibito posare tubazioni su proprietà privata utilizzando canalizzazioni preesistenti già posate nel terreno, anche se prive di qualsiasi traccia di contaminazione o inquinamento.

6.5

Su richiesta del personale comunale addetto, il richiedente deve eseguire a sue spese la riparazione o la sistemazione di impianti risultanti difettosi o non conformi. Se i guasti sono tali da causare perturbazioni alla rete idrica, il Comune ha facoltà di sospendere la erogazione dell'acqua fin tanto che non vengano eseguite le dovute modifiche.

6.6

Gli impianti devono essere dotati di valvola di ritenuta allo scopo di impedire la depressione nelle tubazioni. Devono pure essere dotati di valvola di riduzione di pressione. I suddetti accessori verranno posati subito dopo il contatore. Dopo la saracinesca di esclusione, dopo il contatore, sarà previsto un rubinetto di scarico dell'impianto.

6.7

In caso di insufficiente isolamento contro il gelo, nel periodo invernale, le condotte devono essere vuotate. E' vietato lasciare defluire l'acqua per evitare il congelamento.

6.8

In caso di sospensione o di riduzione di pressione nella erogazione dell'acqua il Comune non si assume alcuna responsabilità per danni alle apparecchiature allacciate all'impianto interno.

6.9

Normalmente è vietato usare serbatoi per riserva di acqua, essi potranno essere permessi previa domanda e a giudizio del Comune.

In tal caso saranno indicate precise modalità di esecuzione.

6.10

E' assolutamente vietato l'inserimento di pompa di aspirazione direttamente sulla condotta in pressione, anche se quest'ultima fa parte dell'impianto interno.

7 - CONTATORI

7.1

L'acqua viene conteggiata a misura e contrassegnata da apposito apparecchio contatore.

7.2

Il contatore è fornito dal Comune.

La sua posa in opera, nonché la sua manutenzione, sono effettuate a cura dell'Ente e con spese a carico dell'utente.

7.3

Il contatore è dato a noleggio, l'abbonato paga ogni anno la quota del nolo come previsto dalle tariffe in vigore.

7.4

Per i contatori che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano in proprietà degli utenti, il Comune si impegna al loro riscatto, accordandosi con i privati. Quanto sopra allo scopo di uniformare tutte le utenze con contatori concessi solo in noleggio.

7.5

L'ubicazione del contatore è scelta da personale comunale, tenendo conto per quanto possibile dei desideri dei proprietari.

Il contatore viene posato prima dell'inizio dell'impianto interno.

Preceduto e seguito da saracinesche, possibilmente a confine della proprietà.

Il luogo ove verrà collegato dovrà essere asciutto, di facile accesso, protetto dal gelo e da ogni altro fattore di deterioramento.

La sua ubicazione dovrà essere tale da rendere possibile l'accesso per la lettura e per la manutenzione in ogni e qualsiasi momento senza obbligo di preavviso e senza difficoltà alcuna.

7.6

Il Comune verifica il contatore ogni qualvolta lo ritiene opportuno.

In caso di dubbio sul suo funzionamento, l'utente può domandare, dietro regolare richiesta, una verifica del contatore, previo versamento di un deposito di L. 20.000.

In caso di accertato errore di funzionamento il deposito viene restituito all'utente, caso contrario viene trattenuto al comune come spese di verifica.

Si deve ritenere esatto il contatore la cui tolleranza di misura è contenuta entro il limite del 5% sia in più che in meno.

Nel caso di accertato errore, sia a causa di contatore avariato sia per errore di lettura, verrà stabilito un quantitativo di consumo pari a quello del semestre precedente.

7.7

I sigilli posti dal Comune sul contatore, non dovranno assolutamente essere rimossi, ne manomessi.

La rottura dei sigilli è passibile di sanzioni e perseguibile a termine di legge.

7.8

Guasti causati al contatore dal mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra, oppure da altre negligenze o da manomissioni, saranno riparati con spesa a totale carico dell'utente.

7.9

La richiesta di piombatura del contatore da parte dei privati, sarà accolta solo nel caso di riattivazione dello stesso a distanza di tempo ravvicinata: trascorso un anno dalla data di piombatura, ove l'interessato non abbia richiesto la riattivazione del contatore, il Comune provvederà al recupero dello stesso ed alla rimozione della presa.

8 - MINIMO CONTRATTUALE, TARIFFE, DEPOSITO CAUZIONALE

8.1

La distribuzione dell'acqua è concessa in base ad un minimo quantitativo di consumo. Detto quantitativo non sarà inferiore ai 128 mc/anno per ogni unità di utenza, sia essa domestica (nucleo familiare), commerciale, artigianale, industriale, agricola, turistica.

8.2

L'utente pagherà l'acqua indicata dal contatore al prezzo e alle modalità indicate dalle tariffe in vigore. Quanto la quantità d'acqua è inferiore al minimo consumo contrattuale, l'utente dovrà ugualmente pagare - anche se non ha consumato, l'importo corrispondente ai primi 128 mc/anno per ogni unità di utenza.

8.3

Le tariffe e gli scaglionamenti di consumo dell'acqua, il noleggio contatore, le concessioni di bocche anti-incendio sono determinati dai competenti organi del Comune secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

8.4

Il pagamento del corrispettivo uso di acqua e di canoni annui sarà effettuato rispettando le scadenze previste nella relativa bolletta. Trascorsi altri 20 gg. dalla data di scadenza dell'ultima rata potrà sospendere la somministrazione d'acqua dando un preavviso di 3 gg. Resta salvo il diritto di incasso dei crediti dovuti. Per la riattivazione del servizio oltre al saldo dei crediti dovuti, l'utente verserà una somma pari al costo per la riattivazione della presa.

8.5

Dovrà essere corrisposta al comune, una somma di L. 50.000 nel caso di riattivazione del contatore precedentemente piombato su richiesta dell'utente, ai sensi del punto 7.9.

8.6

Gli eventuali reclami in corso non esonerano l'utente dall'obbligo del pagamento, salvo conguaglio di quanto pagato in più nel ruolo successivo.

9 - BOCHE ANTINCENDIO

9.1

Dietro apposita domanda l'utente può ottenere un impianto di bocche antincendio su proprietà privata.

La concessione è subordinata alla capacità della condotta stradale di servire detto impianto e all'impegno del richiedente di assumersi tutte le spese di esecuzione dell'impianto.

9.2

La valvola o tappo di chiusura verrà sigillata, dovendo l'utente usare l'impianto solo in caso di assoluta necessità.

La rottura anche occasionale del sigillo comporta una penale di ammenda di L. 200.000.

9.3

Per la concessione di bocche antincendio l'utente corrisponde un canone annuo per ogni bocca a seconda del diametro dell'idrante.

9.4

In caso di incendio, l'uso dell'acqua è gratuito conteggiandosi all'utente solo l'importo della concessione.

10 - CONCESSIONI TEMPORANEE

10.1

Per i casi speciali il Comune può concedere allacciamenti per impianti provvisori, cioè a durata limitata, e con l'obbligo di rimozione della presa provvisoria.

Sono concessi per esposizioni, fiere, spettacoli ecc.. .

Saranno rispettate le norme prescritte negli articoli precedenti se e in quanto applicabili, e comunque rispettando tutte le disposizioni che il Comune riterrà dover stabilire.

10.2

Per allacciamenti di durata inferiore a un mese sarà possibile effettuare concessioni con condizioni particolari, anche con pagamento di canone forfettario stabilito dal Comune, in base al presumibile consumo, all'uso, al diametro della presa.

10.3

L'esecuzione della presa dell'allacciamento sarà con spesa a carico del richiedente.

11 - CONCESSIONI D'ACQUA PER USI SPECIALI

11.1

Per concessione di acqua potabile che non siano d'uso normale o ad uso antincendio, l'utente è tenuto a denunciare, nella richiesta di concessione, la specifica destinazione e il presumibile fabbisogno.

Dette concessioni speciali si intendono per uso piscine più contatore separato, vasche da nuoto, vivai di piscicoltura, impianti di raffreddamento o frigoriferi industriali, impianti di condizionamento, di umidificazione, di innaffiamento, di irrigazione.

L'eventuale concessione a giudizio del Comune, dovrà essere attuata mediante allacciamento separato alla rete, con contatore apposito e saracinesca di chiusura. E' facoltà del Comune sospendere l'erogazione per detti servizi o limitarla, nel caso di pregiudizio del servizio per gli usi domestici indispensabili.

11.2

Per dette concessioni si applicano tariffe speciali.

12 -POZZI E CAPTAZIONI PRIVATE DI ACQUA

12.1

La ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee (pozzi) da parte dei privati è disciplinata dalle disposizioni previste dal R.D. 1175 dell'11.12.1933.

Gli interessati dovranno pure richiedere l'autorizzazione comunale.

La domanda di autorizzazione comunale è obbligatoria anche nei casi previsti dall'art. 93 del suddetto R.D. 1175 del 11.12.1933.

12.2

La chiusura di pozzi esistenti deve effettuarsi evitando il riempimento della fossa. Nel caso che questo si renda assolutamente necessario, a causa del cedimento delle pareti, il

riempimento deve effettuarsi con materiale inerte di cava. E' assolutamente proibito costipare nella fossa del pozzo da chiudere materiale composto da rifiuti o da rottami inquinati.

13 - PROTEZIONE DELLE ACQUE AD USO POTABILE

13.1

Ogni utente è tenuto a collaborare alla protezione delle acque potabili da qualsiasi inquinamento.

E' vietato immettere acque di altra provenienza nelle condutture allacciate alla rete idrica.

13.2

I depositi di rifiuti in superficie o sotterranei, solidi, liquidi e di qualsiasi altra natura, che possono provocare inquinamenti, devono essere al più presto eliminati, anche nel rispetto delle norme di igiene e sanità.

In particolare non debbono venire a contatto con tubazioni od organi degli impianti idrici.

13.3

Le zone di captazione delle acque (pozzi) o le zone in cui sussistano possibilità di future captazioni, devono essere opportunamente protette. L'area interessata deve essere circoscritta da recinzione.

All'interno è vietata ogni concimazione e deve esser regolarizzato lo scolo delle acque piovane. Le opere di presa saranno protette da apposito manufatto.

Il bacino, o serbatoio, sarà protetto in modo tale da evitare ogni contatto interno-esterno. Tutti gli accessi allo stesso dovranno essere permessi al solo personale addetto e saranno muniti di serratura.

Il serbatoio dovrà esser vuotato per le periodiche pulizie annuali.

13.4

Almeno ogni tre mesi e quando è ritenuto necessario, si preleveranno campioni di acqua, sia ai pozzi che alla rete di distribuzione, per le opportune analisi batteriologiche e chimiche.

13.5

Edificazione in prossimità dei pozzi di captazione:

gli insediamenti abitativi adibiti a residenza, saranno autorizzati ad una distanza minima di m. 50 dalle opere di presa.

Per gli altri insediamenti, in particolare attenzione per quelli a scopo produttivo, sarà rispettata una distanza minima di m. 100 dalle opere di presa, salvo quanto previsto nelle norme urbanistiche vigenti.

13.6

Gli scarichi delle acque di rifiuto inerenti agli insediamenti in un raggio di 300 m. dai pozzi, dovranno rispettare rigorosamente le norme regionali e comunali vigenti in materia: saranno inoltre proibiti impianti di dispersione delle acque nel suolo o nel sottosuolo ed impianti di depurazione.

Le canalizzazioni per le acque nere dovranno dare sicure garanzie di perfetta tenuta ed essere collaudate al riguardo.

La posa di eventuali serbatoi per idrocarburi deve avvenire in vasche di cemento o in locali, in modo da verificare e contenere eventuali perdite.

14 - SANZIONI

14.1

Ogni infrazione al presente regolamento può avere per conseguenza la sospensione di fornitura d'acqua.

Per casi di gravi inosservanze, infrazioni, frode, il Comune si riserva la denuncia alle autorità giudiziarie: la sanzione non libera comunque il trasgressore dal risarcimento del danno arrecato.

14.2

Tutte le infrazioni saranno accertate e punite con la procedura di cui agli art. dal 106 al 110 del T.U. 1934 nr. 383 e succ. integrazioni, salvo quanto previsto per i casi di contaminazione delle acque di cui all'art. 249 del T.U. delle leggi sanitarie approvate con R.D. 27.7.1934 n. 1265 e quelle del T.U. 4.2.1915 n. 148.

14.3

Per qualsiasi contestazione e lite fra l'utente e il Comune, è stabilita la competenza giudiziaria in Valmorea rimossa ogni eccezione contraria.

15 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

15.1

E' abrogata ogni norma regolamentare contraria ed incompatibile con il presente regolamento.

15.2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione all'Albo Comunale per gg. 15 consecutivi, a seguito dell'esame favorevole della delibera consiliare da parte della sezione provinciale del Comitato Regionale di Controllo.

=====
Il presente Regolamento:

- è stato approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 11/06/1993.
- è stato esaminato, con esito favorevole, dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Como, nella seduta del 01/07/1993 atto n. 6332.
- è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 05/07/1993 al 19/07/1993.
- é entrato in vigore il giorno 01/08/1993

Valmorea, lì 02/08/1993

IL SEGRETARIO COMUNALE
Aresi dr. Alessandro

=====